



Ipotesi di accordo con le Regioni per i titoli fuori dalle previsioni della legge 1/2002

Equivalenze, revival federale

Una scelta «ai soli fini professionali» - Al Miur le scelte «accademiche»

Equipollenze: il primo testo, elaborato dal ministero - allora - della Sanità era "a caldo": nell'ottobre del 1999 il dicastero di Lungotevere Ripa elaborò una bozza di decreto per la definizione dei titoli equivalenti tra i vecchi ordinamenti di studi delle professioni sanitarie non mediche (le scuole dirette a fini speciali ecc.) e i nuovi diplomi universitari. E un'altra bozza di decreto serviva a stabilire come si sarebbero dovuti svolgere gli esami per quelle situazioni su cui ci fossero stati dubbi. Il tutto in applicazione della legge 42/1999 (quella che ha abolito tutti i mansionari e indicato, appunto, la necessità del riconoscimento dei titoli pregressi). Ma fu un nulla di fatto.

E si sarebbe dovuto atten-

dere fino alla conversione in legge del decreto-legge 402/2001 (legge 1/2002) per chiarire che tutti i diplomi conseguiti con la vecchia normativa di tutte le professioni dell'area sanitaria e degli assistenti sociali (area tecnica) sono validi per l'accesso ai master post-base e alla laurea specialistica, che gli atenei devono regolare a numero chiuso.

A cosa serve, allora, un nuovo testo per le equivalenze, sotto forma, questa volta, di accordo tra i ministeri della Salute e dell'Istruzione e le Regioni? A riconoscere i titoli che erano rimasti fuori delle maglie delle 22 professioni sanitarie già normate. E cioè tutte quelle attività sanitarie derivate da corsi regionali specifici o che non hanno un profilo professiona-

le o ancora che derivano da corsi analoghi a quelli dell'area sanitaria (e quindi, col nuovo ordinamento, conseguiti nelle facoltà di Medicina), ma con titoli di estrazione diversa.

Un provvedimento, questo, che nella prima versione del testo aveva incassato il no delle Regioni che ritengono la materia di loro competenza. Ma su cui il ministero della Salute insiste - con le opportune modifiche "federaliste" nella riscrittura regionale - disegnando un percorso per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli «ai soli fini dell'esercizio professionale» da parte sua e rinviando al Miur l'individuazione dei percorsi per un contestuale riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di base e per l'accesso alla for-

mazione post-base.

Ciò che dovrà fare il ministero dell'Istruzione, in sintesi, è non solo individuare i requisiti per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli per l'accesso alla formazione avanzata (sempre in base a quanto stabilito dalla legge 42/1999), ma anche fissare i criteri per i percorsi compensativi che dovranno essere effettuati da coloro che, pur superando la soglia minima, non raggiungono il punteggio previsto per il riconoscimento del titolo.

Sul testo si dovranno ora raccogliere i pareri dei vari ministeri competenti, prima di essere formalizzato in Stato-Regioni.

Il testo della bozza di accordo prevede l'equivalenza ai diplomi universitari - che già sono stati equiparati

dalla legge 1/2002 alle lauree triennali - dei titoli conseguiti prima dell'emanazione dei profili professionali. E, come ha specificato il ministero, «ai soli fini professionali».

Si tratta, in sostanza, dei titoli precedenti l'entrata in vigore della legge 42/1999, che dovranno essere valutati secondo due parametri generali: la durata del corso di formazione «regolarmente autorizzato» e l'esperienza lavorativa.

Le tabelle da cui desumere il punteggio da attribuire a ogni parametro sono le stesse elaborate nel 1999 con il primo schema di decreto sulle equipollenze, tranne per il fatto che non si considera l'intervallo dal conseguimento dei titoli, visto che si parla dell'ante-1999.

Per la valutazione della durata del corso svolto, il punteggio pieno spetta se questo ha comportato almeno 750 ore annue e se è stato più breve i punti sono attribuiti in proporzione al numero di ore effettivamente svolte ogni anno.

E come per le "vecchie" equipollenze, l'esperienza lavorativa, per essere valutabile, deve essere riferibile a una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si richiede l'equivalenza.

Infine un chiarimento preciso: il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale e sulle mansioni esercitate nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati.

La bozza di intesa all'esame dei ministeri competenti

Art. 1

▼ Campo di applicazione

1. Il presente accordo stabilisce, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi.

2. Il riconoscimento della equivalenza di cui al comma 1 è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.

3. Fermo restando quanto disciplinato dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 42/99, i titoli che possono essere dichiarati equivalenti

ai sensi del precedente comma sono quelli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999 n. 42.

Art. 2

▼ Criteri di valutazione

1. Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza a un diploma universitario, è valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri:

a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo;

b) esperienza lavorativa.

2. A oggi, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio, ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato A al presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.

3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica. Se non è raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno.

4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile a una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si richiede l'equivalenza. Tale attività deve essere svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di repertazione del presente accordo, e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione:

- certificazione del possesso di partita Iva riferita agli anni di attività dichiarata;
- dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di attività dichiarata;
- eventuale copia dei contratti di collaborazione.

Art. 3

▼ Attribuzione punteggio

La valutazione del titolo viene

effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione di parametri di cui all'allegato A. Quella somma dei punti conseguiti sia almeno 12 il titolo è riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti, ma superiore a 6, si rimanda all'effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4

▼ Modalità e criteri

1. Il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati al momento del riconoscimento.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i termini e le modalità del-

le domande; effettuano l'istruttoria e trasmettono al ministero della Salute la documentazione relativa ai titoli ritenuti equivalenti.

3. Il ministero della Salute, presso atto della positiva istruttoria di cui al precedente comma, rilascia al singolo interessato il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, valido su tutto il territorio nazionale ai soli fini dell'esercizio professionale. ●

Allegato A

Tabelle dei punteggi assegnati ai parametri utilizzati per l'equivalenza dei titoli pregressi

Punti	Durata della formazione
10	3 anni con almeno 2.250 ore
8	2 anni con almeno 1.500 ore
6	1 anno con almeno 750 ore
Punti	Esperienza lavorativa
10	20 anni o più
0,5	Per ogni anno di esperienza al di sotto dei venti anni

Incontro tra gli assessori al Welfare e il ministro Maroni

Politiche sociali, sono in arrivo 1.044 milioni

Mille milioni da destinare alle Regioni con il decreto di ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche sociali, senza i vincoli di destinazione decisi finora dallo Stato. E ancora, un ulteriore stanziamento di 44 mln da destinare alle città metropolitane individuate dalla legge 285/1997.

È questo il bottino di promesse che il coordinamento degli assessori alle Politiche sociali, guidato dal titolare del Veneto **Antonio De Poli**, ha portato a casa, in seguito all'incontro con il ministro del Welfare **Roberto Maroni** sul Fondo nazionale per l'esercizio 2004. Lo stanziamento del Fondo comprende anche la quota di 150 milioni per il finanziamento degli asili aziendali e quella relativa al Fondo nazionale per la lotta alla droga, da ripartire tra le Regioni nella misura del 75% (il 25% resta a carico dello Stato).

Durante l'incontro è stato inoltre affrontato il tema del reddito di ultima istanza, finalizzato (secondo la legge 350/2003) al reinserimento sociale

delle fasce più deboli: il Governo si è impegnato a cofinanziare questi interventi per il 50%, l'altra metà dovrebbe spettare alle Regioni, che avrebbero anche il compito di decidere se e come introdurre questa modalità di intervento.

Intesa raggiunta sul calendario delle future riunioni tra coordinamento e ministro: gli incontri annuali saranno almeno tre, in occasione del Dpef, prima dell'emanazione della legge Finanziaria e subito dopo, per concertare con le Regioni modalità e procedure per la ripartizione delle risorse. Il Governo, ha spiegato Maroni, avrebbe anche l'intenzione di istituire una serie di tavoli tecnici per affrontare i temi più urgenti: i Liveas, le figure professionali nei servizi sociali, la modifica della legge 104/1992 e il fondo per la non autosufficienza. Sulla riforma complessiva del Welfare è stata invece già prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro, a cui sarà chiesta la partecipazione ad alcuni rappresentanti delle Regioni.

Sanità

Direttore responsabile: GUIDO GENTILI

Coordinatore editoriale: ROBERTO TURNO

Redazione: Marzio Bartoloni; Paolo Del Bufalo (vice capo servizio); Barbara Gobbi; Manuela Perrone; Sara Todaro (vice capo servizio)

redazione.sanita@ilsole24ore.com

Registrazione testata: Tribunale di Milano n. 679 del 7/10/98

Proprietario ed editore: Il Sole 24 ORE Spa

Presidente: Guidalberto Guidi

Vicepresidente Operativo: Giancarlo Cerutti

Amministratore delegato: Giuseppe Carbone

Sede legale: Via P. Lomazzo, 52 - 20154 Milano

Redazione: Via P. di Dono, 3/A - 00142 Roma - Telefono: 0630226656 Fax: 0630226484; redazione.sanita@ilsole24ore.com

Il Sole 24 Ore - Via Tiburtina Valeria (Ss 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (Aq)

Italia annuale: Opzione base euro 139,00; Opzione plus con il volume Sanità e Fisco euro 155,00;

Opzione Top con il volume Sanità e Fisco più il Cd Rom euro 235,00. In omaggio per tutte e 3 le opzioni Cd Rom Indirizzario della sanità. Periodicità settimanale. Si vende solo per abbonamento.

Internet: euro 69,00, legato a ciascuna delle precedenti opzioni.

Per gli arretrati euro 4,65 per copia comprese le spese di spedizione. I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al nr. 02-06/30225402; 02-06/30225406 o via email a servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com entro due mesi dall'uscita del numero stesso.

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti inviando l'importo tramite assegno non trasferibile intestato a Il Sole 24ORE Spa o inviando una fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 31481203. La ricevuta del pagamento può essere anche inviata via fax al numero: 0630225400, 0230225400. Per le richieste di arretrati inviare anticipatamente l'importo seguendo le stesse modalità.

Servizio clienti periodici: Via Tiburtina Valeria (Ss 5) km. 68,700 - 67061 Carsoli (Aq).

06 oppure 023022.5680 - Fax: 0630225400, 0230225400 - e-mail: servizio clienti.

periodici@ilsole24ore.com

Pubblicità: Il Sole 24 ORE - Edagricole - Sede legale: Via Goito, 13 - 40126 Bologna - tel. 023022.3387 - Fax: 023022.4036 - e-mail: adv.nuovisettori@ilsole24ore.com

Tariffa pubblicitaria: Pagina intera b/n euro 5.900,00, colore 7.900,00; junior page b/n euro 4.000,00, colore 5.400,00;

mezza pagina orizzontale b/n euro 3.650,00, colore 4.800,00; quarto di pagina b/n euro 1.700,00, colore 2.300,00; ottavo di pagina b/n euro 1.400,00, colore 1.700,00; piede di pagina b/n euro 2.000,00, colore 3.100,00; manchette colore euro 5.150,00; finestrella colore euro 4.500,00; ultima pagina colore euro 10.500,00; inserto colore euro 12.500,00

© Copyright 2004 Il Sole 24 ORE Spa.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocoproduzione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolare, anche se non pubblicati, non si restituiscono.